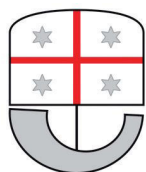




REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 - GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGI- SLATIVA DELLA LIGURIA 17/02/2026 N. 4

Convalida del Consigliere regionale Sandro Garibaldi pag. 6

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGI- SLATIVA DELLA LIGURIA 17/02/2026 N. 5

**Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 643, della
legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), relative alla
cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle
Regioni. Impegno della Regione Liguria ad applicare al bilancio di previsione
un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi dell'ar-
ticolo 1, comma 642, della l. 199/2025. pag. 6**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/02/2026 N. 53

**Approvazione delle Disposizioni tecniche e procedurali per il controllo delle
acque di balneazione in Regione Liguria, ai sensi del D.lgs. 116/08 e del D.M.
del 30/03/2010. pag. 10**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/12/2026 N. 58

Approvazione della relazione di ARPAL-DISTAV “Radon in aria indoor - Prima individuazione delle aree prioritarie in Liguria”, redatta in attuazione dell’art. 11 del D.Lgs. 101/2020 s.m.i. e approvazione del primo elenco dei Comuni in area prioritaria pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/02/2026 N. 60

Ratifica dell’“Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libera scelta convenzionati con il SSR, in attuazione di disposizioni dell’Accordo Collettivo Nazionale della Pediatria di libera scelta 25/07/2024”, sottoscritto in data 10 febbraio 2026 dalla Regione Liguria e dalle OO.SS. Della Pediatria di Libera Scelta rappresentative a livello regionalepag. 260

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, AREE PROTETTE E NATURA 18/02/2026 N. 1294

Piano Strategico della PAC 2023/2027 – Attuazione dell’intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” – Agriturismo. Approvazione Bandopag. 266

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DIREZIONE GENERALE POLITICHE ABITATIVE, TERRITORIO E DEMANIO COSTIERO 19/02/2026 N. 1306

Avvio dell’attività di sperimentazione finalizzata alla redazione ed emanazione delle linee guida del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 24, comma 1bis della l.r.n. 36/1997 e s.m..pag. 299

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, AREE PROTETTE E NATURA 19/02/2026 N. 1349

Programmi di assistenza tecnica attuati dalle associazioni delle imprese di pesca e acquacoltura a sostegno degli operatori del settore. Definizione attività 2026 (L.R.10/11/2009 n. 50). Prenotazione risorse euro 160.000,00pag. 300

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/02/2026 N. 60

Ratifica dell'“Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libera scelta convenzionati con il SSR, in attuazione di disposizioni dell'Accordo Collettivo Nazionale della Pediatria di libera scelta 25/07/2024”, sottoscritto in data 10 febbraio 2026 dalla Regione Liguria e dalle OO.SS. della Pediatria di Libera Scelta rappresentative a livello regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI RATIFICARE** l'“*Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libera scelta convenzionati con il SSR, in attuazione di disposizioni dell'Accordo Collettivo Nazionale della Pediatria di libera scelta 25/07/2024.*”, nel testo così come sottoscritto in data 10 febbraio 2026, in sede di tavolo negoziale, per la Delegazione trattante di parte pubblica da Regione Liguria, rappresentata dall'Assessore alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali, Terzo Settore e dal Direttore Generale di Area Salute e Servizi Sociali e, per le delegazioni sindacali FIMP Liguria, Federazione CIPE-SISPe-SINSPe Liguria e SiMPeF Liguria, dai rispettivi Segretari regionali, allegato (Allegato 1) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI PRENDERE ATTO** che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del medesimo Accordo Integrativo Regionale, lo stesso entra in vigore dalla data della sottoscrizione, avvenuta il 10 febbraio 2026;
3. **DI DARE ATTO** che gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo Integrativo Regionale allegato troveranno copertura economica nelle assegnazioni annuali a favore dell'Azienda Tutela della Salute Liguria (ATS Liguria), a valere sugli stanziamenti di cui alla Missione 13, Programma 1, del Bilancio della Regione Liguria;
4. **DI INCARICARE** l'Azienda Tutela della Salute Liguria (ATS Liguria) di realizzare tutti gli adempimenti necessari a garantire l'attuazione dell'Accordo Integrativo Regionale allegato, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute;
5. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all'Azienda Tutela della Salute Liguria (ATS Liguria) e alle OO.SS. di categoria rappresentative a livello regionale;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione per estratto, e dell'allegato Accordo Integrativo Regionale in versione integrale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
7. **DI DISPORRE**, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Monica Limoncini

(segue allegato)

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON IL SSR, IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DELLA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA 25/07/2024.

Indice

Premesse

Articolo 1 – Rapporto ottimale

Articolo 2 - Prolungamento dell'attività convenzionale oltre il 70° anno di età

Articolo 3 – Comitato Regionale

Articolo 4 – Esercizio del diritto di sciopero

Premesse

Richiamati:

- Il Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77: "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale";
- l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., sancito con atto d'intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2024;
c.4.9
- l'Atto di programmazione regionale approvato con Deliberazione della G.R. n. 1007/2024 del 27/12/2024, che definisce l'assetto organizzativo dell'assistenza territoriale nell'ambito del quadro normativo nazionale e delle disposizioni dello stesso ACN, e dell'assistenza della medicina convenzionata declinata nelle diversificate forme organizzative, e detta gli indirizzi per la definizione degli Accordi Integrativi Regionali e Accordi Attuativi Aziendali.
- la legge regionale 12 dicembre 2025, n. 18, ai sensi della quale, a partire dal 1° gennaio 2026 si è realizzata la fusione delle cinque Aziende Sociosanitarie Liguri nell'Azienda Tutela della Salute Liguria (ATS Liguria), determinandosi la realizzazione del nuovo assetto organizzativo del sistema sanitario regionale,

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del richiamato ACN PLS 25/07/2024, il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale (AIR), definisce obiettivi di salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con la programmazione e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, anche in considerazione di quanto previsto dal successivo articolo 4 rubricato "Obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale", nonché le materie esplicitamente rinviate dallo stesso Accordo Nazionale.

Considerato che la programmazione regionale di cui alla citata DGR 1007/2024, ha previsto di finalizzare l'Accordo integrativo regionale alle esigenze assistenziali del proprio territorio tenendo conto principalmente degli indirizzi di politica sanitaria di cui al già menzionato articolo 4 dell'ACN PLS, in tema di attuazione degli obiettivi prioritari relativi ai seguenti punti:

PIANO NAZIONALE DELLA CRONICITÀ (P.N.C.)

PIANO NAZIONALE PREVENZIONE VACCINALE (P.N.P.V.) 2023-2025

ACCESSO IMPROPRIO AL PRONTO SOCCORSO

GOVERNO DELLE LISTE D'ATTESA E APPROPRIATEZZA

Le attività del Pediatra di Libera Scelta su questi capisaldi sono interconnesse e tutte finalizzate ad un miglioramento dell'assetto assistenziale: in particolare la presa in carico dei pazienti cronici, anche in termini

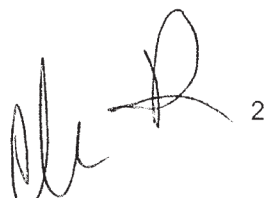
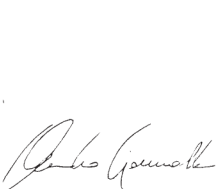
1

di prevenzione vaccinale, migliora la qualità dell'assistenza, inducendo quindi ad una riduzione degli accessi impropri al Pronto Soccorso, e i follow-up di tali pazienti possono influire su prescrizioni di prestazioni mirate.

Nelle more della definizione dell'Accordo Integrativo Regionale complessivo, sulla base dell'Atto di programmazione approvato dalla Regione Liguria con la sopra richiamata DGR n. 1007/2024, le parti convengono di addivenire ad intesa, a stralcio, sui punti sopra indicati, in considerazione della necessità, condivisa, di darne prioritaria attuazione.

Articolo 1 Rapporto ottimale

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale e della Legge Balduzzi (art. 1 del DL 158/2012 (convertito in L. 189/2012) nelle parti lettere h) e h-bis), gli Accordi Integrativi Regionali possono determinare rapporti ottimali diversi per singoli ambiti territoriali o per l'intero territorio regionale, coerentemente con i modelli organizzativi adottati, tenuto conto in particolare delle caratteristiche demografiche, delle peculiarità geografiche del territorio e dell'offerta assistenziale, nonché di specifiche difficoltà assistenziali locali.
2. Il rapporto ottimale dei PLS, riferito a ciascun ambito territoriale, è determinato in base al numero di residenti di età compresa tra 0 e 14 anni, decurtato il numero degli assistiti di età superiore ai 6 anni e minore di 14 anni in carico ai medici di ruolo unico di assistenza primaria. La popolazione di riferimento è quella anagraficamente residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
Tale criterio costituisce la base di calcolo utilizzata per i commi successivi.
3. In base alle risultanze del calcolo di cui al comma 2, si inserisce 1 pediatra ogni 950 bambini o frazione superiore a 450.
4. A seguito dell'applicazione del comma 3, perdurando effettive e comprovate difficoltà a garantire l'assistenza, si inserisce 1 pediatra ogni 800 bambini o frazione superiore a 400.
5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 32 dell'Accordo Collettivo Nazionale, si stabilisce che l'ambito di scelta coincide con il Distretto. In caso di Distretti con più Comuni al loro interno, il Comitato Aziendale individua il comune nel quale deve essere posto lo studio principale del pediatra assegnatario dell'incarico. Nel caso di Comune con più Distretti, l'ambito di scelta coincide con il Comune stesso. In questo ultimo caso per la pubblicazione di zona carente e l'assegnazione dell'incarico va tenuto conto del distretto in cui si realizza la carenza; pertanto, la zona carente va assegnata e collocata all'interno del distretto.
6. Esaurite le procedure di cui ai punti precedenti, il Comitato Aziendale di ATS Liguria definisce il numero di zone carenti da bandire.
7. Per consentire una adeguata programmazione e coordinamento dell'attività della AFT, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente AIR tutti gli studi secondari (ancorché a suo tempo autorizzati) posti al di fuori della AFT di appartenenza del pediatra saranno oggetto di ricognizione da parte della Azienda. Ai sensi dell'art 31 commi 4 e 9 ACN PLS 2024, tutti gli studi secondari posti al di fuori della AFT di assegnazione, dovranno essere chiusi a meno di comprovata necessità assistenziale, previo parere del Comitato Aziendale.
Ad integrazione di quanto stabilito dal presente articolo, si richiama quanto disposto dall'art. 30, comma 6 e dall'art 32, commi 2 e 3 dell'ACN PLS.
8. Ai sensi dell'art. 37, comma 2, dell'ACN PLS, su richiesta del paziente e accettazione del PLS è possibile l'iscrizione di un soggetto residente in un ambito territoriale differente.

 2

9. Le scelte acquisite in deroga al massimale ai sensi dell'art. 36, comma 2 dell'ACN PLS, hanno validità annuale. Pertanto, in caso di assegnazione della zona carente, i pazienti iscritti in deroga decadono e devono effettuare una nuova scelta del pediatra.

Articolo 2

Prolungamento dell'attività convenzionale oltre il 70° anno di età

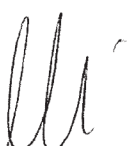
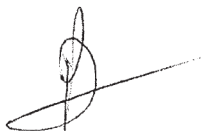
*(Norma transitoria n. 2 ACN PLS, art. 4, comma 9-octiesdecies del D.L. 198/2022
convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023)*

- a) Ai sensi dell'art. 4, comma 9-octiesdecies del D.L. 198/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023, l'Azienda può trattenere in servizio i pediatri di libera scelta, a richiesta degli interessati e fino al compimento del 72° anno di età.
- b) Il pediatra interessato, entro 180 (centottanta) giorni antecedenti il compimento del settantesimo anno di età, inoltra via PEC all'Azienda la dichiarazione di disponibilità.
- c) L'Azienda, in caso di verifica della carenza con necessità di pubblicazione della zona, consente al pediatra di cui alla lettera b) la prosecuzione dell'incarico fino all'inserimento del nuovo pediatra titolare a tempo indeterminato.
- d) La permanenza in servizio del pediatra è consentita, esperite le procedure previste, fino all'inserimento del titolare a tempo indeterminato, in conseguenza della reiterazione delle procedure di assegnazione ed in caso di permanente assenza di pediatri disponibili, fermo restando il limite massimo del compimento del settantaduesimo anno d'età.
- e) Ai sensi del comma 5 della Norma transitoria n. 2 dell'ACN PLS, in considerazione della carenza di pediatri disponibili allo svolgimento di sostituzioni, ai pediatri già titolari di convenzione all'atto del pensionamento, anche a condizione che non abbiano inviato la dichiarazione di disponibilità alla prosecuzione dell'attività convenzionale, è consentito effettuare sostituzioni fino al compimento del settantaduesimo anno d'età, su nomina del pediatra titolare e per un massimo di 30 (trenta) giorni consecutivi, come previsto dall'art. 34, comma 8, dell'ACN PLS, salvo diverse disposizioni di legge.
- f) Ai sensi dell'art. 12-quater dell'allegato alla Legge n. 69/2025, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 25/2025, in assenza di offerta di medici pediatri collocabili, l'Azienda, sino al 31 dicembre 2026 (salvo diverse disposizioni di legge), può prorogare, con il consenso degli interessati e comunque non oltre il compimento del 73° anno di età, il rapporto di convenzionamento dei pediatri di libera scelta trattenuti in servizio ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 3

Comitato Regionale

1. Il Comitato Regionale è istituito ai sensi dell'art. 11 dell'ACN PLS vigente, le cui disposizioni si richiamano integralmente.
2. Ai pediatri di libera scelta che partecipano alle riunioni del Comitato Regionale, la spesa per le sostituzioni è rimborsata dall'ATS che amministra la posizione del titolare, nella misura prevista dall'art. 34, comma 6, dell'ACN PLS vigente.
3. Ai pediatri sono altresì rimborsate dall'Azienda le eventuali spese di viaggio sostenute, nella misura prevista dalle vigenti norme della Pubblica Amministrazione.



4. La partecipazione del pediatra alle sedute del Comitato regionale deve essere preventivamente comunicata all'ATS Liguria e comprovata da attestazioni ufficiali. L'Azienda, ricevuta la documentazione necessaria provvede al pagamento degli emolumenti previsti dal presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli eventuali pediatri partecipanti su delega dei legali rappresentanti sindacali.

Articolo 4 **Esercizio del diritto di sciopero**

1. L'art. 2 dell'Allegato 3 dell'ACN PLS, ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della Legge 11 aprile 2000, n. 83, individua le seguenti prestazioni indispensabili di assistenza pediatrica essenziali, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: visite domiciliari non differibili, assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare programmata a malati terminali.
2. Per l'effettuazione delle prestazioni indispensabili individuate dall'ACN PLS e richiamate al comma 1 del presente articolo, è riconosciuta ai pediatri di libera scelta la percentuale pari al 50% del compenso previsto per essi dall'articolo 44 dell'ACN PLS.
3. Le prestazioni minime indispensabili vengono erogate da ciascun pediatra convenzionato in riferimento ai propri assistiti in carico.

Articolo 5 **Efficacia e durata dell'Accordo**

1. Il presente accordo regionale entra in vigore dalla data di sottoscrizione, fermo restando la ratifica da parte della Giunta Regionale.
2. Le parti si impegnano a rivedere il contenuto del presente accordo regionale in caso di sopravvenute modifiche normative e contrattuali che incidano sulle materie disciplinate.

Norma finale

Le parti si impegnano a proseguire le trattative per la definizione dell'Accordo Integrativo Regionale complessivo, di cui la presente intesa costituisce stralcio.

Letto e approvato.

Genova, 10 febbraio 2026

Per la componente di parte pubblica

L'Assessore alla Sanità,
Politiche socio sanitarie e sociali, Terzo Settore
Prof. Massimo Nicolò

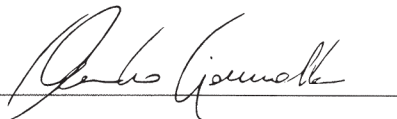
Il Direttore Generale
Direzione Generale di Area
Salute e Servizi Sociali
Dott. Paolo Bordon

Per la componente di parte sindacale

FIMP Liguria
Il Segretario regionale
Dr. Michele Fiore



FEDERAZIONE CIPE-SISPE-SINSPE Liguria
Il Segretario Regionale
Dr. Alessandro Giannattasio



SIMPEF Liguria
Il Segretario Regionale
Dr.ssa Cristina Chelleri

